



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Unione Provincie d'Italia
ROMA
segreteria@upinet.it

A.N.C.I. - ROMA
anci@anci.it

Divisione 6 - SEDE
mot6@mit.gov.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

U.R.P – SEDE
urp@mit.gov.it

A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici - ROMA
anita@anita.it

Confartigianato trasporti
Associazione Nazionale Autotrasporto
ROMA
confartigianato@confartigianato.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

Allegati vari:

- Accordo Italia-Serbia (versione italiana e serba)
- Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti
- informativa sul trattamento dati personali completa dell'autorizzazione
- elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia

Oggetto: Serbia. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

1 - Entrata in vigore dell'Accordo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot. MAE01659242023-09-22 del 22.09.2023, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione* - firmato a Belgrado il 21 marzo 2023 - entrerà in vigore il 17 dicembre 2023.

L'Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 17 dicembre 2028.

Considerato che il 17 dicembre 2023 cade di domenica, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno accettare e valutare le richieste di conversione di patenti di guida serbe -nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo in oggetto (e dei relativi allegati) - da lunedì 18 dicembre 2023.

Appare opportuno precisare che il 18 dicembre 2023 – e solo in tale data – potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida serbe aventi scadenza al 17 dicembre 2023.

Si allegano:

- il testo del suddetto Accordo (sia nella versione italiana che serba);
- l'allegato recante la *“Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”*, che è giuridicamente vincolante al pari dell'Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1- dell'Accordo).

2 - Allegati tecnici all'Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

L'Accordo in oggetto, oltre al citato allegato recante la *“Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”*, prevede gli allegati tecnici, individuati al paragrafo 4 dell'articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell'ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Con l'occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell'ordine.

Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che individuano l'equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l'elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Serbia, da ritenere validi ai fini della conversione.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 -paragrafo 4- dell'Accordo)

Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide -ai fini della conversione- le patenti redatte sull'unico modello serbo individuato nell'elenco in questione, in conformità a quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 2;

- il modello su cui deve essere redatto il Certificato di validità e autenticità, previsto dall'articolo 6, paragrafo 3.

Tale *Certificato di validità e autenticità* dovrà essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica serba e sempre presentato -unitamente alla documentazione di rito - dal titolare della patente serba, che richiede la conversione in Italia

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell'Accordo.

Nel precisare che gli UMC -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell'Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida serbe.

Applicazione dell'articolo 1

Il titolare di patente di guida serba:

- può chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;

Applicazione dell'articolo 4

Il titolare di patente di guida serba:

- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione. Infatti al paragrafo 2 (art. 4) è specificato "Il presente Accordo non si applica a chi, al momento della presentazione dell'istanza di conversione, è residente da sei anni o più nel territorio della Parte a cui inoltra l'istanza di conversione". Per completezza, si evidenzia che la predetta disposizione è reciproca, ovvero è applicata anche al titolare di patente italiana che ne richiede la conversione in Serbia;

- deve presentare agli (UMC) -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;

- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell'articolo 5

Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida serbe:

- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Applicazione dell'articolo 7

Si richiama l'attenzione sulla disposizione per cui l'originale della patente di guida serba può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e non prima.

La patente di guida serba deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia con nota di trasmissione in cui codesti UMC devono sempre indicare:

- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l'art. 7 dell'Accordo;
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione nonché l'eventuale applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo, qualora l'autorità serba ricevente dovesse riscontrare anomalie riguardanti la patente di guida serba, convertita in Italia.

Applicazione dell'articolo 8

Come già sopra indicato (cfr. precedente paragrafo 2) il Certificato di validità e autenticità, previsto dall'articolo 6 -paragrafo 3- emesso dalla Rappresentanza diplomatica serba, deve essere sempre presentato (unitamente alla documentazione di rito) dal titolare della patente serba, che richiede la conversione in Italia.

Nel predetto *Certificato* è contenuta anche la traduzione della patente di guida serba.

Quindi, con la presentazione di tale *Certificato*, si intende assolta la disposizione riportata nella prima parte del paragrafo 1 dell'articolo 8, che detta il principio generale -e valido per entrambe le Parti contraenti l'Accordo- concernente la richiesta della traduzione della patente di guida da convertire.

Prima di procedere alla conversione - in caso di dubbi riguardanti la patente di guida serba da convertire - gli UMC possono comunque chiedere alla Rappresentanza diplomatica serba, specifiche informazioni riguardanti la patente e chiarimenti relativi alle notizie riportate nel suddetto *Certificato di validità e autenticità* come previsto dall'articolo 8.

Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l'applicazione di tutte le procedure previste nell'Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

4 - Informativa sul trattamento dati personali

Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e che la Repubblica di Serbia non è destinataria di una *decisione di adeguatezza* da parte della Commissione UE, l'Accordo è stato integrato con l'allegato recante la *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*, individuato all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Per l'applicazione del suddetto articolo 10 – acquisito il parere della Responsabile per la Protezione dei Dati Personalini di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:

- *l'informativa sul trattamento dei dati personali*, per l'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023, (di seguito ***informativa***),



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell'informativa suddetta, (di seguito **autorizzazione**).

La predetta **autorizzazione**, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere solo acquisita e trattenuta agli atti da parte dell'UMC che procede alla conversione, come previsto dall'articolo 10 paragrafo 2 dell'Accordo in oggetto.

L'informativa e l'autorizzazione sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

Con la presente, come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT provvederanno al conseguente adeguamento dei siti istituzionali di propria competenza.

ing. Pasquale D'Anzi



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, di seguito denominate "Parti",

al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori,

vista la Convenzione sulla circolazione stradale fatta a Vienna l'8 novembre 1968,

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Ciascuna Parte riconosce su base di reciprocità, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la rispettiva legislazione nazionale, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle vigenti normative delle Parti.

Articolo 4

1. Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Si considerano situazioni particolari, quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Il presente Accordo non si applica a chi, al momento della presentazione dell'istanza di conversione, è residente da sei anni o più nel territorio della Parte a cui inoltra l'istanza stessa.

3. Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

4. Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

5. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. Il presente Accordo, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle Tabelle di equipollenza indicate al presente Accordo.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli allegato al presente Accordo.

3. Il titolare di patente di guida emessa dalla Autorità della Repubblica di Serbia converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in Italia, il *Certificato di validità e autenticità* rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare della Repubblica di Serbia presso la Repubblica Italiana, contenente anche la traduzione del documento stesso. Tale Certificato viene compilato, utilizzando il modello allegato al presente Accordo, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare serba, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione. Al momento della presentazione della richiesta di conversione la patente di guida serba è presentata solo in visione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del presente Accordo.

4. Le Tabelle di equipollenza, il modello del *Certificato di validità e autenticità*, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, completo delle immagini dei modelli in esso individuati, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati Tecnici possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambi di Note. I predetti Scambi di Note saranno effettuati per via diplomatica ed entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore di ciascuno Scambio di Note, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

5. Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile
- b) nella Repubblica di Serbia: il Ministero dell'Interno - Direzione della polizia

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, nel più breve tempo possibile, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari. La patente oggetto di conversione viene ritirata solo al momento della consegna della nuova patente emessa all'ésito del procedimento di conversione.

Articolo 8

1. L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

2. La competente Autorità italiana che effettua la conversione, può chiedere alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare serba, chiarimenti circa le notizie riportate nel Certificato di validità e autenticità di cui all'art 6.

Articolo 9

L' Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'allegato *"Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti"*, il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante.

2. L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa autorità competente.

Articolo 11

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatico-consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art.7 nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

2. Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

3. Il presente Accordo entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.

4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto. Le modifiche al presente Accordo e alla *"Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti"* entreranno in vigore secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del presente articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste dal quarto paragrafo dell'articolo 6.

5. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

6. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno in ogni caso le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi un'interruzione delle conversioni delle patenti di guida. Qualora le consultazioni non portino al rinnovo dell'Accordo entro il termine stabilito, questo cesserà comunque di produrre i suoi effetti.

7. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica di Serbia.

8. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e serba, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

9. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Belgrado, il 21/03/2013, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

per il Governo
della Repubblica Italiana

per il Governo
della Repubblica di Serbia

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ И ЗАМЕНИ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА

Влада Републике Италије и Влада Републике Србије, у наставку означене као „Стране“,

у циљу подизања нивоа безбедности у друмском превозу и побољшања друмског саобраћаја на територији њихових држава,

имајући у виду Конвенцију о друмском саобраћају потписану 8. новембра 1968. у Бечу,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Стране узајамно признају, у циљу замене, важеће возачке дозволе које нису привременог карактера, а издате су од стране надлежних органа једне од Страна у складу са њеним националним законодавством на име носиоца који је добио пребивалиште на територији државе друге Стране.

Члан 2.

Важење возачке дозволе коју су издали органи једне од Страна истиче на територији државе друге Стране годину дана пошто власник добије пребивалиште на територији државе друге Стране.

Члан 3.

У смислу овог Споразума под термином „пребивалиште“ подразумева се значење које он има у важећем законодавству Страна.

Члан 4.

1. Ако власник возачке дозволе коју су издали органи једне од Страна пријави пребивалиште на територији друге Стране, његова возачка дозвола ће бити призната без полагања додатних теоријских или практичних испита, осим у посебним случајевима код којих је потребна практична провера возачких способности. Под посебним случајевима подразумевају се возачи са посебним потребама услед којих је неопходно извршити измене на стандардно опремљеном возилу или је неопходно коришћење протеза.

2. Власник возачке дозволе коју су издали органи једне од Страна може да замени своју возачку дозволу без полагања теоријских или практичних испита уколико у тренутку подношења захтева за замену возачке дозволе има пребивалиште у другој Страни мање од шест година. Овај Споразум се не примењује на оне који, у тренутку подношења захтева за замену, имају пребивалиште шест или више година на територији Стране којој подносе захтев.

3. На захтев надлежног органа возач је дужан да достави лекарско уверење о испуњењу психофизичких услова прописаних за издавање одређене категорије тражених возачких дозвола.

4. Да би се применио први став овог члана, власник возачке дозволе мора да буде старосне доби одређене националним законодавством у области издавања возачке дозволе оне категорије чија се замена тражи.

5. Ограничења у вожњи и казне у вези са датумом издавања возачке дозволе, евентуално предвиђене националним законодавством Страна, примењују се у односу на датум издавања оригиналне возачке дозволе чија се замена тражи.

Члан 5.

1. Овај Споразум примењује се искључиво на возачке дозволе издате пре него што власник добије пребивалиште на територији друге Стране, у случају привремених возачких дозвола, примењује се искључиво на оне које стекну статус сталних пре него што власник добије пребивалиште на територији друге Стране.

2. Овај Споразум не примењује се на возачке дозволе које су већ замењене у другој држави, а чије дозволе није могуће признати у Странама где се тражи замена.

Члан 6.

1. У тренутку признавања возачке дозволе, нострификација важећих категорија возачких дозвола у надлежном органу Страна изводи се на основу Табела еквивалената, које се налазе у прилогу овог Споразума.

2. Власник возачке дозволе издате од стране надлежних органа Страна, исту може заменити само уколико је урађена по неком од модела са листе модела, који се налазе у прилогу овог Споразума.

3. Власник возачке дозволе издате од стране надлежних органа Републике Србије замењује наведену дозволу подношењем оригинална возачке дозволе и друге неопходне документације предвиђене важећим италијанским прописима, као и *Сертификата о валидности и аутентичности* издатог од стране дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у Републици Италији уз који се прилаже и превод истог. Овај Сертификат попуњава дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије, према моделу који се налази у прилогу овог Споразума, и то за сваку возачку дозволу чија се замена тражи. У тренутку подношења захтева за замену, српска возачка дозвола се подноси само на увид, у складу са одредбама члана 7. овог Споразума.

4. Табеле еквивалената, модел *Сертификата о валидности и аутентичности* и списак модела возачких дозвола са slikama tih modela представљају техничке анексе Споразума. Технички анекси, као и овај Споразум, правно су обавезујући. За разлику од овог Споразума, техничке анексе Стране могу мењати по поједностављеној процедури путем узајамне размене Вербалних нота. Поменута размена Вербалних нота обављаће се дипломатским путем а измене ступају на снагу шездесет дана од дана пријема ноте којом се доставља одговор. У циљу да обе Стране са сигурношћу утврде тачан датум ступања на снагу сваке измене, Страна која прими ноту којом се доставља одговор упутиће другој Стани, дипломатским каналима, обавештење о тачном датуму пријема и ступања на снагу.

5. Централни надлежни органи за замену возачких дозвола су следећи:

- a) У Републици Италији: Министарство инфраструктуре и саобраћаја - Одјељење за одрживу мобилност;
- б) У Републици Србији: Министарство унутрашњих послова - Дирекција Полиције.

Члан 7.

У поступку замене возачких дозвола, надлежни органи једне од Страна одузимају оригиналну возачку дозволу и враћају је надлежном органу друге Стране, у најкраћем могућем року, а преко дипломатско-конзуларних представништава. Возачка дозвола која је предмет замене одузима се тек у тренутку уручења нове, замењене возачке дозволе.

Члан 8.

1. Надлежни органи Стране која започиње поступак замене затражиће званични превод возачке дозволе. Исти орган ће од надлежних органа друге Стране затражити преко дипломатско-конзуларних представништава информације у случају сумње у валидност или аутентичност возачке дозволе, као и у случају сумње у податке који су у њој наведени.

2. Надлежни орган који у Републици Италији обавља замену може затражити од надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије појашњења у вези са подацима из Сертификата о валидности и аутентичности из члана 6. овог Споразума.

Члан 9.

Централни надлежни орган Стране којој пристигне возачка дозвола одузета по основу замене обавештава другу Страну у случају да у документу има неправилности у погледу валидности или аутентичности, као и у погледу наведених података. Те информације преносе се увек дипломатским путем.

Члан 10.

1. Стране се обавезују да ће обраду података о личности власника возачких дозвола, прикупљених применом овог Споразума, ускладити са клаузулама у анексу „Правила за пренос података о личности између надлежних органа“, који је, исто као и овај Споразум, правно обавезујући.

2. Надлежни орган који врши замену мора прибавити пристанак за обраду података о личности, уредно потписан од стране власника дозволе за коју се тражи замена, укључујући изјаву о познавању упутства о таквој обради које му је доставио надлежни орган.

Члан 11.

1. Стране размењују адресе централних надлежних органа на које ће дипломатско-конзуларно представништво слати возачке дозволе одузете у складу са чланом 7. овог Споразума као и информације поменуте у чл. 8. и 9. овог Споразума.

2. Стране саопштавају и адресе својих дипломатско-конзуларних представништава на територији државе друге Стране која ће посредовати у процедуре у складу са чл. 7, 8. и 9. овог Споразума.

3. Овај Споразум ступа на снагу деведесет дана од дана пријема друге од две ноте којима се Стране узајамно обавештавају да су се по њиховом националном законодавству стекли услови за његово ступање на снагу.

4. Овај Споразум може се изменити споразумно, писаним путем. Измене овог Споразума и „Правила за пренос података о личности између надлежних органа“ ступају на снагу као што је наведено у ставу 3. овог члана. Измене Техничких анекса ступају на снагу по поједностављеној процедуре, наведеној у члану 6. став 4. овог Споразума.

5. Овај Споразум свака Страна може раскинути, писаним путем, у било ком тренутку, а престаје да важи шест месеци након пријема обавештења о раскиду.

6. Овај Споразум важи пет година. Стране започињу консултације ради обнављања овог Споразума, годину дана пре истека важења, а у циљу непрекидног функционисања система замене возачких дозвола. Уколико консултације између Страна не доведу до продужења Споразума у утврђеном року, Споразум ће у сваком случају престати да важи.

7. Трошкове који произилазе из примене овог Споразума сносиће Стране у границама својих финансијских могућности без стварања додатних трошкова за редовне будете Републике Италије и Републике Србије.

8. Овај Споразум се примењује у складу са српским и италијанским законодавством, као и са важећим међународним правом и, што се тиче италијанске Стране, у складу са обавезама проистеклим из њеног чланства у Европској унији.

9. Сваки спор у вези са тумачењем и/или спровођењем овог Споразума разрешиће се искључиво путем директних консултација и преговора између Страна, дипломатским путем.


Овај Споразум потписују доле наведени представници овлашћени од стране својих Влада.

у Београду..... дана 21. Март 2023 у два оригинална примерка, сваки на српском и италијанском језику, при чему су оба подједнако веродостојна.

За Владу Републике Италије



За Владу Републике Србије





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: **Serbia.** Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI

LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot. n. MAE01659242023-09-22 del 22/09/2023, ha comunicato che in data 17 dicembre 2023 entrerà in vigore l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, della durata di cinque anni, stipulato il 21 marzo 2023.

Per effetto di tale accordo le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell'altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.

Il contenuto dell'Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti serbe, redatte sull'unico modello individuato nell'elenco, rilasciato dal mese di gennaio 2011, corredate dal certificato di validità ed autenticità emesso dalla Rappresentanza diplomatica serba in Italia, alle condizioni indicate all'Art. 4¹.

Nella circostanza si ricorda che le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente. La presenza del codice armonizzato 110 presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente serba, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1², ma solo a quelli di categoria AM.

Si richiama infine l'attenzione sul contenuto della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 17294/23.18.07 del 03 luglio 2013, relativa alla riservatezza del contenuto degli allegati tecnici riportanti immagini e descrizioni dei modelli delle patenti estere, le cui schede possono essere visionate esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine e dagli addetti alle procedure di conversione degli Uffici della Motorizzazione.

A corredo, si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti suscettibili di conversione in Italia.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

¹ Art. 4 Può essere richiesta la conversione della patente di guida serba, in corso di validità, solo dopo aver acquisito la residenza anagrafica in Italia. Inoltre, il titolare di patente di guida serba può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza. L'Accordo non si applica inoltre alle patenti rilasciate in Serbia ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia, oppure conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia.

² La patente A1 abilita alla conduzione dei ciclomotori e dei motocicli, con cilindrata fino a 125 cc e potenza fino a 11 kW. Abilita inoltre anche a condurre tricicli e quadricicli leggeri con potenza non superiore a 15 kW.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Classifica 23.18.01

A Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

Regione Siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Ufficio Motorizzazione

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
fuehlerscheine.patenti@pec.prov.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione

trasporti@pec.regione.vda.it

E p.c.: al Gabinetto del Ministro
Ufficio Affari Internazionali
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DGUE – Unità Adriatico e Balcani
dgue.segreteria@cert.esteri.it

Ministero dell' Interno
Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA
polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell' Interno
Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica - ROMA
dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Allegati vari

Oggetto: SERBIA.

Comunicazione recante istruzioni operative per l'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023.

Circolare prot. 34061 del 14.11.2023

Con la presente *comunicazione* si trasmettono gli *allegati tecnici* all'Accordo indicato in oggetto, così come preannunciato nella Circolare prot. 34061 del 14.11.2023, il cui contenuto si richiama.

Tali *allegati tecnici*, individuati dall'articolo 6 -paragrafo 4- dell'Accordo, vengono di seguito elencati e sono stati già oggetto delle dovute osservazioni nella suddetta Circolare:

- Tabella di equipollenza:

- elenco denominato Modelli di patenti di guida, completo dell'immagine del modello della patente di guida serba in esso descritto; le immagini dei modelli di patenti di guida italiani non vengono trasmesse poiché non necessarie alle operazioni di conversione svolte dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);

- modello del Certificato di validità e autenticità previsto dall'articolo 6 -paragrafo 3- dell'Accordo.

Per le procedure di conversione gli UMC faranno ovviamente riferimento alla *Tabella di equipollenza* (Serbia -Italia).

In detta *Tabella* sono presenti varie *note esplicative*, tra cui quella relativa al **codice nazionale 110** che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ottenuta per conversione di una patente di guida serba, ove previsto dalla *Tabella* stessa.

Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice.

Le istruzioni operative relative a tale codice sono state fornite, a codesti UMC, con *file avvisi n. 22 del 25.09.2017 –prot. 19883-*, dal Centro Elaborazione Dati (CED) di questa Amministrazione.

.....

Come preannunciato con la Circolare in oggetto, si trasmettono di seguito i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia (con relative competenze territoriali) a cui fare riferimento per l'applicazione dell'Accordo.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

In particolare, detti recapiti saranno utili per lo svolgimento delle procedure di competenza di codesti UMC, previste:

-dall'articolo 7 (restituzione delle patenti di guida serbe a seguito della conversione),
-dall'articolo 8 -paragrafi 1 e 2- (eventuali richieste d'informazioni riguardanti le patenti di guida serbe da convertire nonché richieste di chiarimenti circa le notizie riportate sui *Certificati di validità e autenticità*),

peraltro, circa le predette procedure sono state già fornite indicazioni nella Circolare indicata in oggetto.

Recapiti e competenze territoriali delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia presenti in Italia, forniti per il tramite del MAECI:

Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma

Via dei Monti Parioli 20 - 00197 Roma

e-mail: konzularno.rim@mfa.rs

telefono: 06 3211950

fax: 06 3200868

L'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma è responsabile per le seguenti Regioni:

Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.

Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Trieste

Strada del Friuli 54 - 34136 Trieste

e-mail: gkrtrst@spin.it

telefono: 040 410125

Il Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Trieste è responsabile per le seguenti Regioni:

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano

Via Pantano 2 – 20122 Milano

e-mail: info@gkrsmi.it

telefono: 02 72095466

Il Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano è responsabile per le seguenti Regioni:

Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Valle d'Aosta.

ing. Pasquale D'Anzi

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in patenti di guida italiane

SERBIA

ITALIA

AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B (110)*
BE	BE *
C1	C1 *
C1E	C1E *
C	C *
CE	CE *
DI	DI *
D1E	D1E *
D	D *
DE	DE *
F	- **
M	- **

(*) per conversione, senza esami, della patente di guida di categoria B serba è rilasciata la categoria B italiana con codice 110, che **non** abilita alla conduzione dei veicoli della categoria A1. Resta la possibilità di condurre veicoli della categoria AM. Il codice 110 è indicato **sul retro della patente italiana emessa per conversione**.

Tale limitazione è conseguentemente valida anche nel caso di conversione di tutte le categorie superiori.
Qualora il conducente risulti anche in possesso di una delle seguenti categorie A1, A2 o A serbe, potrà essere rilasciata una patente valida - oltre che per una delle predette - per la categoria B (o superiori) senza il codice 110.

Nel caso in cui la patente serba di categoria B (o superiori) derivi da conversione di patente di guida italiana (priva di codice 110) non dovrà essere riportato il codice 110.

(**) le categorie F e M rilasciate in Serbia non possono essere convertite in Italia.

Nota 1: in Italia la categoria CE è valida per la categoria DE a condizione che il titolare sia in possesso della categoria D.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in patenti di guida serbe.

ITALIA

AM	
A1	
A2	
A	
B1	
B (conseguita prima del 01.01.1986)	
B (conseguita dal 01.01.1986 in poi)	
B (con codice 110)	
BE	
C1	
C1E	
C	
CE	
D1	
D1E	
D	
DE	

SERBIA

AM	
A1	
A2	
A	
B1	
B - A	
B - AM	
B - AM	
BE - AM	
C1 - AM	
C1E - AM	
C - AM	
CE - AM	
D1 - AM	
D1E - AM	
D - AM	
DE - AM	

Nota 1: in Serbia la categoria CE è valida anche per la categoria DE a condizione che il titolare sia in possesso della categoria D.

Nota 2: il possesso della categoria B (e delle categorie superiori) in Serbia non permette automaticamente la guida dei veicoli della categoria A1. Pertanto il titolare di patente italiana valida per la categoria B (e per le categorie superiori) che vuole ottenere una patente valida, oltre che per la categoria B (e per le categorie superiori), anche per la categoria A1 serba, deve effettuare specifiche lezioni di formazione sia teorica che pratica e superare esami teorici e pratici, con le modalità previste dalla normativa serba.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

elli di patente di guida rilasciati in Serbia

modello di patente di guida su supporto plastificato (tipo card) con la sigla “SRB”, in vigore dal gennaio 2011

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia -in ordine cronologico-.

- 1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione)
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano
- 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
Differisce dal precedente perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004
- 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in *laser engraving* e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano
- 11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano
- 12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata .
Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano

guida serba

(14.)

VD 00000000

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A			
B1			
B			
BE			
C1			
C1E			
C			
CE			
D1			
D1E			
D			
DE			
F			
M			
12.			



(carta intestata della Rappresentanza diplomatica serba)

**CERTIFICATO DI VALIDITA' E AUTENTICITA'
DELLA PATENTE DI GUIDA N.**

1) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA PATENTE:

NOME _____ COGNOME _____

DATA DI NASCITA _____

LUOGO DI NASCITA (con indicazione della nazione) _____

- 1) **TRADUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA** (allegata fotocopia fronte-retro)
TRADUZIONE FRONTE PATENTE DI GUIDA

TRADUZIONE RETRO PATENTE DI GUIDA

- 2) **EVENTUALI PRESCRIZIONI:** (ad es. obbligo lenti, protesi acustiche, ecc.):

4) La patente è autentica e in corso di validità. Scade il _____

5) Data del primo conseguimento: _____

6) La patente deriva* / non deriva* da conversione di altra patente estera rilasciata da _____

FIRMA DEL CONSOLE E TIMBRO

(*) barrare il caso che non ricorre

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Allegato alla Circolare avente come oggetto: Serbia. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023.

Accordo Italia – Serbia in vigore dal 17 dicembre 2023

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO		STATI EXTRACOMUNITARI
AUSTRIA		
BELGIO		
BULGARIA		
CIPRO		
CROAZIA		
DANIMARCA		
ESTONIA		
FINLANDIA		
FRANCIA		
GERMANIA		
GRECIA		
IRLANDA		
ISLANDA		
LETTONIA		
LIECHTENSTEIN		
LITUANIA		
LUSSEMBURGO		
MALTA		
NORVEGIA		
PAESI BASSI		
POLONIA		
PORTOGALLO		
REPUBBLICA CECA		
REPUBBLICA SLOVACCA		
ROMANIA		
SLOVENIA		
SPAGNA		
SVEZIA		
UNGHERIA		
ALBANIA	valido fino al 12.07.2026	
ALGERIA		
ARGENTINA		
FILIPPINE		
GIAPPONE		
ISRAELE	valido fino al 22.08.2028	
LIBANO		
MACEDONIA		
MAROCCO		
MOLDOVA		
PRINCIPATO DI MONACO		
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey)	Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni)	
REPUBBLICA DI COREA		
REPUBBLICA DI SAN MARINO		
SERBIA	valido fino al 17.12.2028	
SVIZZERA	valido fino al 12.06.2026	
TAIWAN		
TUNISIA		
TURCHIA	valido fino al 18.07.2028	
UCRAINA	valido fino al 24.01.2027	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari